



Paolo Perissinotto

laureato in scienze dell'informazione presso l'Università degli Studi di Udine, esperto Senior della business Unit STR del gruppo TeamSystem di Pesaro, leader in Italia nei software gestionali e nei servizi di formazione per la gestione ed il supporto della contrattualistica nella pubblica amministrazione.

Appalti ferroviari e stradali-Progetto di fattibilità economico finanziaria - Il punto di vista di Paolo Perissinotto

“In merito alla lettura dello schema di **Decreto Ministeriale sui contenuti della progettazione**, riterrei di poter dire che, rispetto a prima, con questo provvedimento il legislatore abbia voluto dare maggiore enfasi all'intero processo di progettazione, descrivendo in modo organico i fondamenti su cui esso si dovrebbe basare.

Ciò che prima era diviso tra:

1. studio di fattibilità;
2. documento preliminare della progettazione;
3. progetto preliminare;

diventa ora: **Progetto di fattibilità economico finanziaria.**

Nello schema di decreto questa parte della progettazione si traduce nella redazione del **Quadro Esigenziale**, in cui si fissano:

1. gli obiettivi che si vogliono conseguire;
2. i fabbisogni da porre alla base dell'intervento;
3. le esigenze qualitative e quantitative da soddisfare.

Successivamente, si passa al **Documento di Indirizzo della Progettazione**, all'interno del quale vengono fissati gli elementi specifici cui deve rispondere l'intera fase progettuale, ovvero, ciò che il progettista deve produrre e sviluppare.

Finita questa fase si passa al **Documento di fattibilità delle alternative progettuali**, altro importante punto della progettazione dove si sviluppano, in ragione delle dimensioni e delle tipologie degli interventi da progettare, le analisi di:

- domanda e offerta;
- costi e benefici delle varie soluzioni immaginate;
- altri documenti ed elaborati specifici.

La sola estensione delle disposizioni previste in questa prima fase della progettazione, rende esplicito come questa sia diventata molto più importante rispetto a prima, comportando un conseguente **innalzamento dei livelli di impegno e competenza del progettista**.

Lo schema di decreto si occupa poi dei livelli successivi della progettazione e del **processo di quantificazione degli interventi, attraverso la redazione del computo metrico estimativo**.

Per la redazione di questo documento, si deve fare riferimento a prezzari regionali o ad altri prezzari, quali le tariffe di prestazioni e lavori in vigore nei settori speciali (es. nel [settore ferroviario](#)), conferendo a questi ultimi un ruolo e un peso di una certa rilevanza nel processo di valorizzazione delle opere da progettare, prima non era espressamente dichiarato.

Lo schema, dunque, dà ufficialità all'utilizzo di programmi informatici specifici per il supporto delle attività progettuali, cosa che prima, ancora una volta, non era espressamente prevista. Ad esempio, nel codice, un elaborato progettuale come il Computo Metrico Estimativo adesso viene considerato con sorpresa come **“documento integrante del contratto di appalto”**, assegnando ulteriori apparenti responsabilità al progettista che lo ha redatto.

Questa disposizione dobbiamo prenderla così com'è perché, com'è noto dalla giurisprudenza costante, la validità negoziale del computo metrico, in termini contrattuali, risulta sostanzialmente nulla: si pensi infatti agli appalti a corpo, dove il prezzo convenuto non può mai essere modificato in base alla verifica successiva della quantità e qualità della prestazione, desunta dal computo metrico; o al caso degli appalti a misura dove, di fatto, si fa riferimento alla quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Per il resto lo schema di decreto non pare introdurre ulteriori particolari novità di rilievo rispetto a prima. Certo, come anticipato prima, sottolinea la possibilità di fare **ricorso sistematico a strumenti informatici nella gestione di elaborazioni di progetto** come, ad esempio, per il cronoprogramma dell'opera o il software come elemento di attuazione operativa delle disposizioni, di cui al comma 13 dell'articolo 23 del Codice il tema di BIM che, come ben sappiamo dal decreto Del Rio, rappresenta il punto di approdo di una efficiente ed efficace modalità di interrelazione tra i vari soggetti collegati ad un'opera, lungo tutto il suo arco di vita effettiva.”